

quei di seconda classe nell'intendenza 2000, nella marina 1500.

Io faccio osservare che il lavoro delle intendenze è pari a quello dei commissariati di marina; anzi, se vi fosse qualche differenza, sarebbe piuttosto in favore della marina, perchè, non solo in questa il commissario ha l'incombenza del personale, ma neanche alcuna nel materiale. Osservo poi che in massima il servizio della marina è considerato generalmente come più grave; e infatti la truppa che serve nella marina, dico i marinai, hanno benefizi molto maggiori di quella che serve nell'esercito di terra. Ora i commissari sono soggetti a stare imbarcati, a navigare, a soffrire i disagi tutti del mare, come i Reali Equipaggi, non che a tutti i pericoli dell'equipaggio; e quindi io credo che i commissari meritino tutti i riguardi, e che loro non si diano paghe inferiori a quelli di terra; e ciò ben inteso, purchè non si faccia abuso col chiamare a questo beneficio chi non è soggetto a navigare, o che in effetto non lo è mai, ed ha incombenze come sedentarie.

È ancora a notarsi che non viene computato a questi commissari, nella pensione di ritiro, il tempo che sono imbarcati, tempo che è computato a tutti gli altri ufficiali di mare; anche a questa lacuna della legge sulle pensioni di ritiro è giusto che il Governo provveda.

Io mi limito a raccomandare al signor ministro di prendere in considerazione queste mie osservazioni relative sia alle paghe, sia alle pensioni di riposo dei commissari di marina, dichiarando che in ciò io non ho mandato alcuno dalla Commissione, e parlo in mio nome, non avendo questa creduto spettare ad essa il prendere iniziativa di proposta per aumento permanente di spese.

PRESIDENTE. Categoria 5. *Commissariato generale di marina a Genova*, proposta dal Ministero in lire 53,770, e dalla Commissione in lire 52,770.

MONTICELLI. Io desiderava fare, in ordine a questa categoria, le osservazioni mosse dall'onorevole Quaglia relativamente agli intendenti militari. Secondo la legge 23 marzo 1853, ad eguali impieghi debbonsi corrispondere eguali stipendi.

Ma a questa osservazione fatta dalla Commissione non corrisponde una proposta conforme, nè per il bilancio del 1854 nè per quello del 1855.

Non intendo nemmeno io di fare alcuna proposta per ora, dacchè non ispererei che fosse accettata. Ma credo che la Camera deve volgere la sua attenzione sopra questa differenza di trattamento. Riguardo ai commissari di marina si deve fare anche un'altra osservazione, ed è che non hanno diritto di vedersi aumentata la pensione in seguito alle campagne di mare. Sono i soli ufficiali civili appartenenti alla marina che non abbiano il diritto all'aumento in seguito alle campagne di mare. Ci sono tre specie d'impiegati civili a bordo dei bastimenti da guerra: i commissari, i medici ed i cappellani.

Per i medici ed i cappellani la legge del giugno 1852, sulle pensioni della marina, ha provvisto che dopo trent'anni abbiano diritto ad un aumento per le campagne di mare; ma i commissari non sono in essa nominati. Ora è certo che i commissari a bordo fanno molto di più che non facciano i cappellani.

Il commissario, oltre ad avere una grandissima responsabilità a bordo, è segretario del Consiglio di sanità; ha tutto il peso dell'amministrazione; entra in tutte le Commissioni; ha, in tempo di combattimenti, un posto assai importante e pericoloso, trovandosi vicino alla Santa Barbara; può essere

mandato in una scialuppa a fare servizio come un ufficiale di marina; divide insomma tutti i pericoli insieme con tutti gli altri che sono a bordo, e il solo commissario fra tutti gl'impiegati di marina non ha diritto a vedersi calcolate le campagne.

Sebbene io abbia presa occasione da questa categoria per fare questa osservazione, non farò tuttavia una proposta esplicita, ma solo chiamerò l'attenzione del Ministero e della Camera su questa diversità di trattamento che esiste fra i commissari di mare e quelli di terra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non mancherò di prendere in considerazione le osservazioni fatte dal deputato Quaglia e dal deputato Monticelli; ma faccio osservare che la differenza fra i commissari e i cappellani e medici è in parte giustificata da che finora i cappellani ed i medici erano compresi nella legge delle pensioni, mentre i commissari nè di terra nè di mare non lo erano.

Del resto, siccome si è provveduto pei commissari di terra, i quali furono assimilati per la pensione agli altri impiegati militari, io mi occuperò di vedere se sia il caso di fare lo stesso anche pei commissari di mare.

Quanto alla differenza, confesso sinceramente che mi era sfuggita. Se qualcuno me ne avesse parlato, io ne avrei cercato i motivi, e se non ne avessi trovati, avrei proposto la parificazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre opposizioni, s'intenderà approvata la riduzione di lire 1000.

(È approvata.)

Non rimangono altre categorie.

GUGLIANETTI. La Commissione, alla pagina 22 della relazione, suggerisce alla Camera di eccitare il Ministero ad eseguire prontamente quanto la legge del 23 marzo 1853 gli prescrive riguardo agli uffici che non furono ancora riordinati, e sono le tre amministrazioni alle quali era relativa la proposta del deputato Depretis.

PRESIDENTE. Questa questione è già stata decisa.

GUGLIANETTI. Perdoni, faccio un semplice eccitamento.

La proposta del deputato Depretis non è stata approvata. Ora, siccome il ministro ha dichiarato che intendeva presentare una legge a questo proposito, io proporrei che la Camera si limitasse a prendere atto di questa dichiarazione. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. La Camera prende atto di questa dichiarazione.

Ora metto ai voti l'articolo 1 del progetto:

« Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1854 è approvato nella somma complessiva di lire 145,150,780 96, ripartita fra i capi e le categorie di cui nella tabella annessa alla presente legge.

(La Camera approva.)

Avverto i signori deputati che domani, quantunque sia giorno di festa conservata, si tiene seduta. (Sì! sì!)

L'intero progetto di legge, dopo gli emendamenti stati introdotti, rimane così concepito:

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro è approvato nella somma complessiva di lire cento quarantacinque milioni cento cinquantun mila settecento e ottanta, centesimi novantasei, ripartita fra i capi e le categorie di cui nella tabella annessa alla presente legge.

« Art. 2. Gli stipendi pei diversi gradi del personale dell'amministrazione centrale dello Stato sono stabiliti come segue: